Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 giugno 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 4 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1955 registro n. 40 Presidenza, foglio n. 246

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

MELOTTI Franco di Carlo e di Sonnino Wanda, da Roma, classe 1912, capitano cavalleria servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — *Fin dagli inizi partecipava al movimento di resistenza organizzando, nel quadro di una formazione armata locale, elementi del suo disciolto reggimento, con i quali svolgeva azioni informative e di sabotaggio. Al momento della liberazione di Roma con i suoi uomini occupava e presidiava la caserma Castro Pretorio.* — (Roma, novembre 1943-5 giugno 1944).

(3012)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 470.

Nuove caratteristiche della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 maggio 1954, n. 203, concernente cambiamento della denominazione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per il conferimento della decorazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, di cui alla legge 7 maggio 1954, numero 203, è conforme al modello annesso al presente decreto visto dal Ministro per la difesa.

Essa è coniata in oro nelle dimensioni di millimetri 50 e millimetri 35, rispettivamente per gli ufficiali generali ed ammiragli e per gli ufficiali dei gradi inferiori, ed è sostenuta da un nastro di seta color verde.

La medaglia ed il relativo nastrino sono portati con le stesse modalità stabilite per le decorazioni nazionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 2. — CARLOMAGNO

Medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare

Dimensioni:

mm. 50 di diametro per generali ed ammiragli.
mm. 35 di diametro per ufficiali superiori ed inferiori.

Visto, *il Ministro per la difesa*
TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1955.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 1954, n. 138), con cui venne ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, per il quadriennio 1954-58;

Ritenuto che, a seguito del trasferimento presso la Prefettura di Napoli del dott Santino Sganga, vice prefetto, occorre procedere alla di lui sostituzione;

Vista la lettera del Ministero dell'interno in data 6 dicembre c. a., n. 424/E di designazione del vice prefetto dott. Gildo Marchione;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Visto l'art 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Gildo Marchione è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale invalidi di guerra in sostituzione del dott. Santino Sganga, a decorrere dalla data del presente decreto e per la rimanente durata del quadriennio 1954-58.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 201. — TEMPESTA

(3041)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pescara per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente esperto in scienze agrarie prof. Vincenzo Pagliuca, deceduto;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Antonio Vignoli, esperto in scienze agrarie, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Pescara in sostituzione del prof. Vincenzo Pagliuca, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1955

EINAUDI

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 252. — TEMPESTA

(3039)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955.

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Livorno, approvato con regio decreto 7 maggio 1899, n. 2795;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 3 aprile 1905, n. 3113;

Visto il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 7 gennaio 1929, n. 13776, modificato con regio decreto 13 marzo 1930, n. 12103;

Visto lo schema del terzo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale sono stati compresi n. 15 fra corsi d'acqua ed acque sotterranee che, pur presentando caratteri di pubblicità, non erano stati compresi negli elenchi come sopra approvati;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su detto schema di elenco ai sensi di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 2353 nell'adunanza del 1° dicembre 1954;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Livorno giusta l'unito esemplare, visto dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1955
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 77

Terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Livorno

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
233	Canale centrale di Rimigliano	Canale orientale di Rimigliano	Piombino San Vincenzo	Dallo sbocco nel canale orientale all'attraversamento della strada privata per l'Insoglio.
234	Canale orientale di Rimigliano	Foce di Torre Nova (Tirreno)	Piombino San Vincenzo	Dalla foce di Torre Nova allo incile sul vecchio Botro ai Marmi (Cassone di tavole).
235	Canale scaricante di Portalferro e Torre Nova	Foce di Torre Nova (Tirreno)	Piombino Campiglia Marittima	Dalla foce di Torre Nova all'attacco col canale allacciante destro presso le Lauriere.
236	Fosso di Montegemoli	Con canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco sul canale allacciante destro a Porta al ferro.
237	Canale allacciante destro di Campiglia	Vecchio fiume Cornia	Piombino Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel vecchio fiume Cornia presso ponte d'Oro all'attraversamento della strada di Suvereto presso il leceto.
238	Fosso Diavolo	Fiume Cosimo	Campiglia Marittima	Dallo sbocco col fiume Cosimo presso la ferrovia a Campo ai Mori.
239	Fosso Acquaviva	Fiume Cervia	Piombino Campiglia Marittima	Dallo sbocco nel fiume Cervia all'attraversamento della via dei Cipriani (Casalappio).
240	Fosso Botrangelo	Fiume Cervia	Piombino	Dallo sbocco nel fiume Cervia alla via dei Cipriani.
241	Canale allacciante sinistro	Vecchio fiume Cornia	Piombino	Dallo sbocco del vecchio fiume Cornia presso ponte d'Oro a Torre del Sale.
242	Fosso Cervia	Foce Torre del Sale Carbonifera e Prato Ranieri	Piombino	Da Torre del Sale per San Martino Carbonifera al padule di prato Ranieri.
243	Falda artesiana della pianura del fiume Cornia (profondità varia da 35 a 50 metri sotto il terreno)	—	Piombino Campiglia Marittima	La detta falda artesiana, che affiora naturalmente a mezzo dei cosiddetti Pozzali, esistenti numerosi specialmente in sinistra del fiume Cornia, alimenta i cosiddetti Pozzali, anche i pozzi trivellati aperti in diverse epoche (1912-1950) e rappresenta l'unica continua risorsa idrica della Regione. L'ubicazione planimetrica di detta falda artesiana è circoscritta come segue: via Aurelia (località Puledraia) strada Caldavelle, Porta al ferro, via degli Scopini, Poggio all'Agnello, stazione Popolonia, via ferrata Campiglia-Piombino fino a Capezzuolo, ponte d'Oro, litorale per Torre del Sale, San Martino, Torre Mazza, via Aurelia (Santa Giulia) e per questa di nuovo alla Puledraia.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
244	Torrente Nuovo Botro ai Marmi	Mare Tirreno	San Vincenzo Campiglia	Dallo sbocco in mare presso Cavalleggeri all'attraversamento della strada Campiglia-San Vincenzo presso Monterombolo.
245	Fosso del Bottagone	Canale allacciante destro	Piombino	Dallo sbocco del canale allacciante all'attraversamento dello stradone di accesso al podere Tutti i Santi.
246	Fosso Rocchio	Fosso scaricante a Torre Nova	Campiglia Marittima	Dallo sbocco fino alla sua origine presso il molino di Fondo della Fossa Calda.
247	Fosso delle Tavole	Fosso di Montegemoli	Piombino	Dallo sbocco fino al confine fra i comuni di Piombino e Campiglia Marittima.

Roma, addì 2 aprile 1955

Visto, *il Ministro*: Romita

(2680)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1953, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sassari per il triennio 1954-1956;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del componente prof. dott. Eugenio Schwarz-Thiene, pediatra, trasferitosi in altra sede;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giovanni Andrea Piana, pediatra, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Sassari in sostituzione del prof. dott. Eugenio Schwarz-Thiene, trasferitosi in altra sede.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1955

EINAUDI

Saragat

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1955
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 251. — Tempesta

(3040)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali delle strade: 1) da Massafra all'innesto con la provinciale Statte-Crispiano e da Statte all'innesto con la provinciale Taranto-Martina Franca; 2) da Pulsano a Monacizzo; 3) dall'innesto con la provinciale Crispiano-Orimini all'innesto con la provinciale Martina Franca-Mottola, in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 24 febbraio 1954, n. 15, con la quale il Consiglio provinciale di Taranto ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle seguenti strade:

1) da Massafra all'innesto con la provinciale Statte-Crispiano e da Statte all'innesto con la provinciale Taranto-Martina Franca;

2) da Pulsano a Monacizzo;

3) da Manduria al confine con la provincia di Brindisi verso il Santuario di San Cosimo;

4) dall'innesto con la provinciale Crispiano-Orimini all'innesto con la provinciale Martina Franca-Mottola;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto n. 2399 espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole per la provincializzazione delle strade suindicate, fatta eccezione di quella che da Manduria va al confine con la provincia di Brindisi verso il Santuario di San Cosimo in quanto non riveste grande importanza per una estesa zona della Provincia;

Considerato che le strade di cui trattasi, fatta eccezione per quella che da Manduria va al confine con

la provincia di Brindisi, verso il Santuario di San Cosimo, hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le seguenti strade:

1) da Massafra all'innesto con la provinciale Statte-Crispiano e da Statte all'innesto con la provinciale Taranto-Martina Franca;

2) da Pulsano a Monacizzo;

3) dall'innesto con la provinciale Crispiano-Orimini all'innesto con la provinciale Martina Franca-Mottola, in provincia di Taranto, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1955
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 296

(3006)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Como-Lecco, in località Laghetto, va alla statale dello Spluga, presso Calco, e dipartendosi poi dalla suddetta statale, presso Beverate, termina al confine con la provincia di Bergamo, presso Brivio, in provincia di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 21 febbraio 1950, n. 227, con la quale la Deputazione provinciale di Como ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada, che dalla provinciale Como-Lecco, in località Laghetto, va alla statale dello Spluga, presso Calco, e dipartendosi poi dalla suddetta statale, presso Beverate, termina al confine con la provincia di Bergamo, presso Brivio;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 14 dicembre 1954, n. 2392;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada che dalla provinciale Como-Lecco, in località Laghetto, va alla statale dello Spluga, presso Calco, e dipartendosi poi dalla suddetta statale, presso Beverate, termina al confine con la provincia di Bergamo, presso Brivio, in provincia di Como, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1955
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 331.

(3002)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1955.

Scioglimento del Consiglio comunale di Tertenia (Nuoro).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La rappresentanza elettiva del comune di Tertenia (Nuoro), nella quale, specie in seguito alla estromissione dal Consiglio dei membri della minoranza, hanno dominato le direttive e le iniziative faziose del sindaco, Loi Antonio, e di altri componenti della Giunta municipale, ha da tempo informato la propria azione a criteri arbitrari e ad acceso spirito settario, tenendo costantemente vivo nell'ambiente locale un pericoloso stato di malcontento e di eccitazione degli animi che si è imposto alla particolare attenzione dell'autorità di vigilanza per i temibili, pregiudizievoli riflessi sull'ordine pubblico.

Alla condotta intemperante e provocatoria del sindaco suddetto, oggetto di ripetute deplorazioni, pure in via formale, da parte del prefetto e, poco tempo addietro, anche della sanzione della sospensione dalla carica, in relazione ad una manifestazione particolarmente grave di ostentato disprezzo e di pubblico vilipendio degli organi del Governo, ha fatto riscontro, in perfetta identità d'intenti, l'operato non meno fazioso e arbitrario degli organi collegiali del civico ente, i cui provvedimenti — a citare i più salienti — in materia assistenziale, d'imposta di famiglia e, in modo particolare, di assegnazione di terre ai contadini, sono risultati improntati a criteri così demagogici o così palesemente partigiani da determinare aperte manifestazioni di protesta da parte della popolazione.

L'azione moderatrice svolta dalla prefettura di Nuoro, gli ammonimenti, i frequenti interventi da questa operati, in via ispettiva o sostitutiva, al fine di assicurare al comune di Tertenia, nel rispetto dell'autonomia locale, una bene ordinata gestione della cosa pubblica, non sono valsi a far deflettere gli amministratori dalla loro deplorevole linea di condotta tendente a suscitare o coltivare il malcontento per trarne motivo di speculazione politica contro le autorità governative.

E così, anche il formale invito rivolto, per ultimo, dal prefetto, con lettera 20 gennaio scorso, agli organi elettivi del Comune, affinchè informassero la loro azione al dovuto senso di imparzialità e di tolleranza, è stato seguito, poco dopo, da nuove pervicaci manifestazioni di faziosità — oggetto di precise segnalazioni anche degli organi di polizia — ed infine, quale prevedibile conseguenza e naturale sviluppo di sì deplorevole sistema d'amministrazione, dai gravi disordini localmente verificatisi il 31 marzo scorso.

In quel giorno, preannunciata da apposito bando fatto diffondere — nell'assenza, non casuale, del sindaco e del suo sostituto — dall'assessore Deiana Antonio, a mezzo del banditore comunale, ha avuto luogo in quel Comune, capeggiata dal Deiana stesso e da vari altri esponenti del Consiglio e della Giunta municipale, una pubblica manifestazione, non autorizzata, di protesta contro gli organi governativi, sfociata in gravi atti di violenza a persone e cose, tra cui l'imposta chiusura da parte dei dimostranti, con grida e minacce, di tutti i pubblici esercizi e degli stessi Uffici municipali.

In seguito a ciò, il Prefetto di Nuoro, ravvisando nell'accaduto una ulteriore e più grave espressione del sistema di intemperante faziosità da tempo perseguito da quella civica Amministrazione, sia nel suo complesso che attraverso i suoi

esponenti più rappresentativi, e tenuto conto delle gravi ripercussioni derivatene sull'ordine pubblico, nonchè dello stato di viva tensione tuttora sussistente nell'ambiente locale, ha disposto, con decreto del 6 aprile scorso, la sospensione di quel Consiglio comunale, proponendone, altresì, lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

In effetti, alla luce e nel quadro delle numerose manifestazioni, passate e recenti, di intolleranza e di arbitrio, offerte dall'Amministrazione comunale di Tertenia, non appare dubbio che l'episodio ultimo su riferito e la stessa personale azione faziosa ed irresponsabile in esso svolta da non pochi esponenti di essa, debbano ritenersi quanto meno il logico riflesso e la risultante ultima di tutto un metodo di gestione improntato a deplorevoli criteri di parte e di discriminazione politica, che ha creato nella cittadinanza profondi solchi di malcontento ed ha eccitato istinti di protesta contro l'autorità costituita, e che, in caso di permanenza in carica di quella rappresentanza elettiva, potrebbe facilmente dar luogo ad ulteriori più gravi turbative dell'ordine pubblico.

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorrono pienamente gli estremi di legge per l'adozione della grave misura sopracennata, è stato predisposto l'accluso decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Tertenia e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del civico Ente, nella persona del rag. Francesco Tangredi, segretario presso il comune di Barisardo.

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione comunale di Tertenia, con la sua condotta pervicacemente faziosa ed insofferente, che ha avuto, per ultimo, un peso determinante nei gravi disordini di recente verificatisi in quel Comune, ha creato localmente uno stato di malcontento e di viva tensione pregiudizievole per il mantenimento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento di quel Consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e il testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tertenia (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Tangredi, segretario presso il comune di Barisardo, è nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del civico Ente sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA

(3052)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1955.

Autorizzazione all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a compiere nel quinquennio 1955-59 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Bologna;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1955-59 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Bologna e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà richiedere.

Roma, addì 18 marzo 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1955
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 190. — BENNATI

(3034)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1955.

Approvazione della tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, agli effetti della commisurazione del contributo per il ripristino delle navi e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Considerato che occorre determinare il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge sopracitata agli effetti della commisurazione del contributo per il ripristino delle navi e dei galleggianti;

Decreta:

E' approvata a tutti gli effetti l'unita tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione, ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1955

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1955
Registro n. 27 *Marina mercantile, foglio n.* 35. — BONATTI

ANNO	COEFFICIENTI DI AGGIORNAMENTO PARTENDO DAI PREZZI UNITARI DELLE NORME C.I.V.N. DA ADOTTARSI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 968													NUMERI INDICI PER RIPARAZIONI		
30 giugno	Navi passeggeri	NAVI DA CARICO		CISTERNE		Rimorchi in ferro completi di motore	Chiatte in ferro	Motori Diesel	CHIATTE LEGNO		Velieri e pescherecci in legno	Imbarcazioni in legno pino-rovere	Pontone da lavoro in legno completo	Navi in ferro	Navi in legno	Motori
		T. D. W. ≥ 2000	T. D. W. 10.000	T. D. W. ≥ 2.000	T. D. W. 19.000				T. S. L. 70	T. S. L. 1.000						
1940																
Maggio . .	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	100	100	100
1941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	110	100	110
1942	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	110	100	110
1943	1.278	1.252	1.252	1.252	1.252	1.500	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	125	115	130
1944	2.174	2.130	2.130	2.130	2.130	2.550	2.550	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	340	635	345
1945	3.073	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	1150	1125	1155
1946	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	1840	1460	1685
1946																
Dicembre. .	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	—	—	—
1947 . .	26.550	21.900	24.230	19.434	31.202	35.728	16.839	19.747	14.700	14.700	14.700	16.684	14.700	3410	1910	3560
1948 . .	39.340	32.400	35.865	28.767	46.186	49.392	24.370	27.962	15.275	14.700	17.522	21.110	14.700	4800	2115	4750
1949 . .	36.000	29.650	32.832	26.334	42.279	47.000	22.542	23.365	16.640	15.206	18.534	22.937	14.700	4500	2840	4600
1950	32.000	26.450	29.260	23.469	37.680	41.550	20.450	24.800	17.192	15.711	18.445	23.053	14.700	4015	2875	4240
1951	40.550	33.400	36.980	29.660	47.620	52.500	25.017	31.000	18.915	17.285	20.735	25.306	14.700	5015	3145	5400
1952 . .	42.310	34.900	38.590	30.954	49.697	54.990	26.254	32.000	19.175	17.523	21.800	26.893	14.700	5300	3380	5620
1953 . . .	40.000	33.000	36.500	29.300	47.000	51.856	25.000	30.480	22.200	20.300	23.800	28.800	14.700	5070	3670	5385
1954	40.100	32.890	36.400	29.190	46.878	52.100	24.855	29.700	25.890	23.700	27.000	33.400	15.250	5050	4240	5435

Per navi dello stesso tipo ma di portata lorda diversa da quella indicata nella presente tabella, il coefficiente sarà dedotto per interpolazione lineare.

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1955.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Santa Maria del Rosario, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 maggio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Santa Maria del Rosario, sulle pendici di Monte Mario, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione provinciale è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Roma;

Vista l'opposizione prodotta dalla Società generale immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, contro la proposta di vincolo;

Riconosciuta parzialmente fondata l'opposizione stessa per quanto riguarda il vincolo degli immobili segnati ai numeri 1040, 2636 e 2637, in quanto sono ubicati al di là del crinale della collina di Monte Mario, in pendio su viale Medaglie d'Oro;

Riconosciuto che la zona anzicennata, esclusi gli immobili segnati in catasto ai numeri 1040, 2636 e 2637, oltre a costituire con la Chiesa di Santa Maria del Rosario sul Monte Mario, un complesso avente valore estetico e tradizionale in armonica concordanza fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, offre dei punti di vista accessibile al pubblico dai quali si gode il magnifico spettacolo della città sottostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Roma, confinante: a nord-ovest, con la nuova via di piano regolatore; a nord-est, coi numeri 2365, 1042, 2211, 2301 e 159; a sud-est, con la via Trionfale; a sud-ovest, coi numeri 161, 1044, 1030 e 151; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1955

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per le tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Estratto-verbale.

Il 23 maggio 1953, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Alle ore 17,30 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a' sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente, conte dott. Paolo Dalla Torre, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Osservato che la Chiesa di Santa Maria del Rosario sul Monte Mario, con la zona ad essa circostante costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale per la sua elegante architettura, per la sua ubicazione rilevata sulle pendici di Monte Mario, in una armonica concordanza fra la espressione della natura e quella del lavoro umano, sì da formare un caratteristico fondale alla zona Trionfale;

Notato inoltre che esistono in detta zona punti di vista, accessibili al pubblico, dai quali si gode il magnifico spettacolo della città sottostante, quasi un quadro naturale;

Decide

alla unanimità di sottoporre a vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona suddetta, entro i seguenti limiti:

a *nord-ovest*: nuova via di piano regolatore;
a *nord-est*: numeri 2635, 1042, 2211, 2301, 159;
a *sud-est*: via Trionfale;
a *sud-ovest*: numeri 161, 1044, 1030, 151 (come da planimetria allegata).

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2860)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1955.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del Prestito redimibile 5% - 1936.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 47, con la quale si recano modificazioni all'ordinamento del Prestito redimibile 5 %-1936, emesso in forza del decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151;

Ritenuta la necessità di determinare i nuovi modelli, le leggende ed i segni caratteristici delle cartelle al portatore del Prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito redimibile 5 %-1936, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, e modificato con la legge 12 febbraio 1955, n. 47, sono stampati, su fogli di carta filigranata, in calcografia sul prospetto, in litografia sul rovescio e sono distinti in sette tagli, del rispettivo capitale nominale di lire 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000.

Ogni foglio si compone della matrice, del corpo del titolo e di quattordici cedole disposte, su due colonne di sette cedole ciascuna, a destra del corpo del titolo.

La matrice, collocata a sinistra del corpo del titolo, viene staccata, all'atto dell'emissione, lungo una lista di separazione, a tratteggio ondulato, sulla quale è stampata, in carattere corsivo maiuscolo, la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano ».

Le quattordici cedole sono numerate progressivamente per colonna, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, dal n. 37, per la rata di interesse di scadenza 1° luglio 1955, al n. 50, per la rata di interesse di scadenza 1° gennaio 1962.

Art. 2.

Le filigrane, in chiaro-scuro, si trovano nella parte inferiore del corpo del titolo, su tutta la superficie del foglio cedole e nello spazio in bianco che divide il corpo del titolo dalle cedole; esse rappresentano, rispettivamente, una testa di Giano Bifronte, un intreccio geometrico a doppio filo e la leggenda in chiaro « Prestito Redimibile cinque per cento » in carattere stampatello.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato ai lati ed in basso da una serie di formelle, ed in alto da una cornice sagomata.

Le formelle disposte a sinistra e a destra, in numero di nove per ciascun lato, recano, in spazi quadrati, motivi intrecciati di spighe di grano, o di foglie di alloro o di foglie di quercia; mentre quelle disposte sul lato inferiore sono costituite, al centro, da un rettangolo recante due cornucopie intrecciate e da due quadrati a tratteggio finissimo ondulato, destinati, quello a sinistra alla impressione del bollo a secco dello Stato con la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline, e, quello a destra, alla impressione del bollo fiscale.

Nella cornice sagomata, in alto del corpo del titolo, una nicchia, limitata ai lati da due pannelli recanti motivi di foglie di quercia stilizzate, comprende l'effige della Dea Roma, su fondo scuro tratteggiato, e reca ai margini la leggenda, in rilievo ed in caratteri romani: « Patriae unitati civium libertati ».

Sotto la cornice sagomata, recante l'effige della Dea Roma, sono disposte, dall'alto in basso, su fondino a motivi finissimi intrecciati, interrotto in basso da uno spazio centinato in bianco, riservato alla filigrana e posto su una base architettonica avente ai lati motivi ornamentali ripetuti, le seguenti leggende: « Debito Pubblico dello Stato Italiano Prestito Redimibile 5 %-1936 (R.D.L. 5 ott. 1936 n. 1743 e Legge 12 febbr. 1955 n. 47) Cartella al portatore ». Seguono le diciture riguardanti il capitale nominale rappresentato dal titolo, l'ammontare dell'interesse annuo, la serie ed il numero di iscrizione del titolo e, in caratteri minuti maiuscoli, quelle riguardanti l'iscrizione del titolo nel Gran Libro del Debito Pubblico, la data di godimento, le scadenze e le modalità di pagamento delle rate semestrali, la data di emissione (1° gennaio 1955), ed il numero di posizione (305.500 Serie 4ª), nonchè le leggende: « Il Direttore Generale V° p. la Corte dei conti - il Capo Divisione », sotto ciascuna delle quali sono impresse a stampa, mediante fac-simile, le rispettive firme: Di Cristina, G. Consoli, A. Gennaro.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici ripetuti, racchiudente un fondino, a motivi finissimi, differente da quello del prospetto. Su tale fondino, lungo la cornice, in una fascia delimitata da due rettangoli, sono riportate le leggende, intrecciate e ripetute: « Debito Pubblico dello Stato Italiano », in carattere bastoncino tratteggiato, e « Prestito Redimibile 5 % », in carattere corsivo maiuscolo, nonchè, dentro una cornice ornamentale spezzata nel lato inferiore, le leggende: « Debito Pubblico dello Stato Italiano Prestito Redimibile 5 %-1936 Esente da ogni imposta presente e futura Ammortamento Il residuo Prestito Redimibile 5 %-1936, vigente al 1° gennaio 1955, viene ammortizzato mediante estrazioni annuali di una serie. I sorteggi hanno luogo il 12 dicembre di ciascuno degli anni dal 1955 al 1961, con rimborsabilità dei titoli della serie estratta dal 1° gennaio successivo al sorteggio ».

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta rettangolare lineare a tratteggio con prospettiva in profondità, che racchiude: in alto, la leggenda in carattere stampatello chiaro, su fondo scuro, « Debito Pubblico dello Stato Italiano »; in basso, una tabellina in bianco, chiusa ai lati da motivi a foglie di quercia, su cui è stampata la scadenza della cedola; a sinistra e a destra, rispettivamente, l'effige della Dea Roma vista di profilo e rivolta verso l'interno, e una spiga di grano stilizzata, l'una e l'altra affiancate esternamente da foglie di quercia; negli angoli, quadratini a fondo bianco, nei quali sono riportati il numero cedolare in quelli in alto a destra ed in basso a sinistra, e le diciture: « R.D.L. 5-10-1936, n. 1743, e Legge 12-2-1955, n. 47 », in quelli in alto a sinistra ed in basso a destra.

Nel corpo di ogni cedola, su fondino finissimo identico a quello del prospetto del titolo, sono riportate le indicazioni relative al Prestito, all'ammontare dell'interesse semestrale, alla serie e al numero di iscrizione della cartella cui la cedola appartiene.

A destra, al centro, in un cerchietto, è impresso il bollino a secco dello Stato, con leggendina circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca una composizione a forma di losanga a motivi lineari intrecciati, con al centro uno spazio bianco racchiuso da una corona circolare, nel quale è indicato il numero cedolare.

Sopra e sotto la losanga sono rispettivamente scritte le leggende « Debito Pubblico Italiano » e « Prestito Redimibile 5 %-1936 ».

Art. 7.

I titoli sono stampati in colore diverso per ciascun taglio, con tonalità più chiara nel rovescio, e precisamente:

per il taglio da L. 100 in bruno scuro;
» » 500 in blu acciaio;
» » 1.000 in grigio perla;
» » 2.000 in grigio lavagna;
» » 5.000 in viola;
» » 10.000 in verde;
» » 20.000 in rosso.

La serie, il numero di iscrizione e le firme sul prospetto del titolo, nonchè la serie e il numero di iscrizione sulle cedole, sono stampati tipograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il Ministro: Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1955, *Registro n.* 8 *Tesoro, foglio n.* 387. — Grimaldi

(3053)

AVVISO DI RETTIFICA

Le tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 450 « Inquadramento del personale degli Istituti talassografici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 1955, devono intendersi rettificate come segue:

Tabella *A*

Personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria e degli Istituti sperimentali talassografici (Gruppo A).

	Grado		Numero dei posti
I)	4°	Direttore ordinario di 1ª classe	32 (1)
	5°	Direttore ordinario di 2ª classe	
	6°	Direttore ordinario di 3ª classe	
	7°	Direttore straordinario	
II)	7°	Aiuto-direttore di 1ª classe	84 (2)
	8°	Aiuto-direttore di 2ª classe	
	9°	Sperimentatore di 1ª classe	113 (3)
	10°	Sperimentatore di 2ª classe	
		Totale	229

Tabella *B*

Ruolo degli esperti (Gruppo B)

Grado		Numero dei posti
8°	Esperti di 1ª classe	6 (4)
9°	Esperti di 2ª classe	11 (5)
10°	Esperti di 3ª classe	18 (6)
11°	Esperti di 4ª classe	
	Totale	35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello regolamentare del registro di iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali.

Con decreto del Ministero della marina mercantile in data 25 maggio 1955 è stato approvato il modello regolamentare del registro d'iscrizione del personale tecnico delle costruzioni navali previsto dall'art. 275 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

(3014)

Approvazione del modello regolamentare del certificato di iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali.

Con decreto del Ministero della marina mercantile in data 25 maggio 1955 è stato approvato il modello regolamentare del certificato d'iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali previsto dall'art. 276 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

(3015)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita sulla spiaggia di Portocivitanova.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 maggio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 301,12, sita sulla spiaggia di Portocivitanova, riportata in catasto al foglio n. 18, particelle nn. 420 *b*, 418 e 421 del comune di Portocivitanova.

(3016)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Revoca di provvedimento relativo al passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della strada militare Muzio-Pieve di Teco, in comune di Pieve di Teco (Imperia).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 64 del 9 ottobre 1954 ha revocato il decreto interministeriale n. 46 del 6 ottobre 1953, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1954, pag. 883, con il quale era stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato della strada militare Muzio-Pieve di Teco della superficie di mq. 15.920, in comune di Pieve di Teco (Imperia).

(3013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che con decreto Ministeriale 24 marzo 1955, il dott. Carlo Emiliano Verde, notaio residente ed esercente in Genova, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

Roma, addì 27 maggio 1955

Il direttore generale reggente
Di Cristina

(3054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 giugno 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	634,40	145,80
» Firenze	624,80	633,50	145,70
» Genova	624,90	634 —	145,78
» Milano	624,90	633,75	145,79
» Napoli	624,80	634,10	145,70
» Palermo	624,92	634,70	145,80
» Roma	624,90	634 —	145,79
» Torino	624,85	634 —	145,70
» Trieste	624,92	—	145,70
» Venezia	624,90	635,15	145,79

Media dei titoli del 10 giugno 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,275
Id. 3,50 % 1902	60,80
Id. 5 % 1935	94,725
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	87,10
Id. 5 % 1936	94,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 giugno 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	633,82
1 franco svizzero	»	145,79

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Angelo del Pesco

Con decreto Ministeriale 3 giugno 1955, n. 1564, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sant'Angelo del Pesco, approvato con decreto Ministeriale 15 gennaio 1949 e prorogato col decreto Ministeriale 13 gennaio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3043)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISO

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 1955 (registro n. 8, foglio n. 353 Agricoltura), è stata determinata in L. 111.453.519) (lire centoundicimilioniquattrocentocinquantatremilacinquecentodiciannove), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Pietro Vernotico (provincia di Brindisi) della superficie di ettari 239.56.47, espropriati nei confronti della ditta ISTITUTO DEI FONDI RUSTICI Società Agricola Industriale Italiana, con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1724, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 111.450.000 (lire centoundicimilioniquattrocentocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2988)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di L'Aquila, sezione di Paganica

Con decreto Ministeriale in data 20 aprile 1955, n. 12371/1497, sono state disposte ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la alienazione al signor D'Andrea Nicola fu Pietro della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in agro di L'Aquila, sezione di Paganica, estesa mq. 780, riportata nel catasto terreni alla particella numero 183 (parte) del foglio di mappa n. 37, e nella planimetria tratturale con il n. 183/*b*.

(2847)

Soppressione del Consorzio generale per la ricostruzione delle bonifiche del Polesine e costituzione di tre raggruppamenti tra alcuni Consorzi di bonifica preesistenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile successivo al registro n. 7, foglio n. 42, è stato soppresso il Consorzio generale per la ricostruzione delle bonifiche del Polesine e sono stati costituiti tre raggruppamenti tra alcuni dei Consorzi di bonifica preesistenti.

(2960)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 maggio 1955, i poteri conferiti al comm. Pasquale Gargiulo, commissario della Società cooperativa « La Ricostruzione », con sede in Roma, sono stati prorogati al 30 settembre 1955.

(2888)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) presso il Consiglio di Stato, indetto con decreto 10 febbraio 1955.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1955 (registro n. 2 Presidenza, foglio n 83) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato, con lettera n. 313-Gab. del 9 aprile 1955, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Russo prof. dott. Raffaele, primo referendario del Consiglio di Stato.

Membri:

Tuttolomondo prof. dott. Eraldo, direttore di segreteria di 1ª classe del Consiglio di Stato;

Unità prof. dott. Gaetano, docente di materie letterarie in istituto di istruzione media secondaria.

Segretario:

Castiglia dott. Santi, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1955

SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1955
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 235. — TEMPESTA

(3046)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del prefetto di Chieti in data 22 marzo 1955, n. 10661, con cui è stato indetto il concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti è costituita come appresso:

Presidente:

Pagnozzi dott. Coriolano, vice prefetto.

Componenti:

Puntoni prof. Vittorio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Roma;

Bompiani prof. Gaetano, docente in anatomia patologica;

Penso prof. Giuseppe, dell'Istituto superiore di sanità;

Citerni dott. Mario, direttore del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di l'Aquila.

Segretario:

De Sanctis dott. Ary.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 27 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(3045)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per il reclutamento straordinario di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1578, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 404, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1638, concernente gli organici degli ufficiali dell'Esercito ed i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1379, registrato alla Corte dei conti addì 6 novembre 1952, registro n. 60, foglio n. 3, recante norme per l'espleta-

mento dei concorsi per il reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente dell'Esercito di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 7189/12106 in data 4 aprile 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, per la nomina di ottanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 28° anno di età. Tale limite è comprensivo di tutte le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi;

c) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina;

d) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di m. 1,68.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali); esse dovranno essere presentate, o fatte pervenire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza.

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita;

b) grado, arma (o servizio), distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Il Ministero difesa-Esercito, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variante di recapito;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Non saranno ammessi a concorso coloro che non abbiano conseguita l'idoneità in due concorsi per il ruolo degli ufficiali dei carabinieri, giusta il disposto di cui all'art. 3, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Tale limitazione, a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, non si applica nei confronti degli ex combattenti e reduci dalla prigionia.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1. Titolo di studio (di cui all'art. 2 lettera *a*) in originale o copia autentica notarile debitamente legalizzata, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo, perchè abbia tale efficacia, deve contenere una delle seguenti dichiarazioni: « Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte della autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale »; ovvero: « Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'ordinanza Ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte dell'autorità scolastica il rilascio dei diplomi ».

2. Estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100), debitamente legalizzato.

3. Stato di famiglia (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza del concorrente, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole.

4. Certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100), legalizzato dal Prefetto se sia stato rilasciato dal sindaco, dal tribunale o dal pretore se rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

5. Certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200), debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta, morale e civile (carta bollata da L. 100), rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto.

7. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta bollata da L. 200), con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata). Se il concorrente è in servizio militare la fotografia può essere autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale dipende. Se trovasi all'estero dalla autorità diplomatica o consolare.

Per i certificati a firma del sindaco di Roma e dei suoi delegati non è richiesta la legalizzazione.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e lo stato di famiglia, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre i primi tre certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore non dispensa dall'obbligo di produrre uno dei titoli richiesti dal precedente art. 2, lett. *a*).

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito, per altri concorsi.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti ed assimilati, dei profughi, dei decorati al valor militare o al merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) ed i militari ed i militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, la dichiarazione integrativa, in carta da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

c) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

d) i decorati al valor militare o di croce di guerra, e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

e) gli orfani dei caduti di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani, legalizzato dal prefetto;

f) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

g) i figli degli invalidi di guerra e della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a

nome del padre del concorrente, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il mod. 69 su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili, ai fini della iscrizione in graduatoria con titoli preferenziali.

Art. 6.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia, il termine di sessanta giorni, prescritto al menzionato art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, è portato a giorni settantacinque.

I predetti concorrenti potranno produrre i documenti prescritti dall'art. 4 in tempo successivo non oltre però il 90° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

E' consentito che tali documenti siano prodotti dai familiari, o da altre persone incaricate, e fatti pervenire entro il termine di cui al comma precedente, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Roma, che darà assicurazione al Comando del corpo di sicurezza della Somalia dell'avvenuta ricezione dei documenti stessi.

Art. 7.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di sessanta giorni, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda purchè producano entro trenta giorni successivi, i prescritti documenti.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere, tenendo presenti le norme di cui all'allegata circolare Ministeriale, il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le stesse autorità diplomatiche o consolari trasmetteranno immediatamente al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Roma, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentisi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dai concorrenti stessi.

Art. 8.

Salvo quanto disposto per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia o residenti all'estero, non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 9.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali che, pur essendo in possesso dei requisiti prescritti, non giudicasse meritevoli di ottenere il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 11.

I competenti Comandi, non appena in possesso delle domande di ammissione al concorso, disporranno che gli aspiranti siano subito avviati all'ospedale militare dell'Esercito competente per territorio, per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata da apposita Commissione costituita dal direttore dell'ospedale, presidente (per l'ospedale militare di Cagliari da un ufficiale medico superiore in servizio permanente, delegato dal direttore) e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente, membri, dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione, eseguiti tutti gli esami prescritti, dovrà pronunciarsi, in modo esplicito e definitivo, sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio permanente effettivo in pace e in guerra senza mai ricorrere al giudizio sospensivo. Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto. In caso di non accettazione, l'aspirante, munito del verbale dei referti degli esami speciali in plico chiuso, sarà avviato, con tutta sollecitudine, alla Direzione di sanità competente territorialmente (per gli aspiranti della Sardegna, all'Ufficio di sanità di Cagliari), per essere visitato da una Commissione medica di appello formata dal direttore di sanità, o capo ufficio di sanità per la Sardegna, presidente, e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente, membri, con l'esclusione di quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima Commissione.

Per i concorrenti appartenenti al Corpo di sicurezza della Somalia la visita di appello dovrà essere praticata da un Collegio medico presieduto dal capo servizio sanitario per la Somalia.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrica.

Art. 13.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte, l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi per le prove di esami tecnico-professionali sono riportati nell'allegato al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, e comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 14.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto conseguito nella prova orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria, con anzianità assoluta nel grado corrispondente alla data del decreto di nomina. Tale anzianità non potrà però, essere anteriore a quella che sarà conferita ai sottotenenti dei Carabinieri in servizio permanente effettivo nominati tali nell'anno con le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585;

Art. 18.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 7 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui allo stesso art. 7 integrato dall'art. 1 del citato decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1955
Registro n. 23, foglio n 334

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2. Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'istituto e alle discipline giuridiche indicati nei numeri 1 e 4 dell'allegato *B*.

Durata degli esami ore otto.

ALLEGATO *B*

PROVE ORALI

1. TECNICA-PROFESSIONALE:

a) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*: Istituzione e prerogative Relazioni con le autorità civili e militari Ordinamento dell'Arma dei carabinieri Attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*: Premessa al regolamento generale Disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa - Cicli d'istruzione - Ordinamento del servizio istituzionale Compiti del comandante di tenenza Pattuglie - Perlustrazioni Squadriglie - Posti di blocco - Vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose Vigilanza sugli esercizi pubblici compiti militari dell'Arma - Accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria - Ricerca ed arresto dei catturandi - Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza Traduzioni Scorte Informazioni Ordinamento degli uffici delle caserme Visita ai comandi dipendenti - Azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2. ARTE MILITARE:

a) *Tattica*: Cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità Concetti fondamentali di combattimento: l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva · Caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri: criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare n. 1501);

b) *Organica*: Il Comando dell'Esercito e gli organi centrali e periferici Le truppe Composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) *Logistica*: compiti della logistica - Le ricognizioni · Le marcie I trasporti Lo stazionamento I servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

3. MEZZI TECNICI:

a) *Armamento*: Generalità sulle armi da fuoco e sui proietti - Armi a ripetizione ordinaria Armi a ripetizione automatica - Bombe a mano Munizioni - Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta calibro 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30, mitragliatrice Breda calibro 8, mortaio Brixia da 45 Caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, mortaio da 81, lanciarazzi Bazooka.

b) *Mezzi di trasmissione*: Caratteristiche e criteri d'impiego - Trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali Requisiti dei moderni mezzi di trasmissione Vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) *Automobilismo e carrismo*: Generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione: elementi caratteristici, organi principali, funzionamento Organi per la trasmissione del moto; organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommatura - La carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento Carburanti e lubrificanti Liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti, caratteristiche principali - Mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi Classificazione degli autoveicoli militari.

4. DISCIPLINE GIURIDICHE:

a) *La Costituzione italiana*: Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana: il Parlamento, il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale L'Amministrazione centrale e quella locale: gli organi attivi, consultivi e di controllo La Regione, la Provincia ed il Comune: loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

b) *Diritto penale e Codice penale comune*: Il reato Nozione di delitto e di contravvenzione L'imputabilità Elementi essenziali del reato Il dolo, la colpa e la preterintenzionalità Concorsi di reati e concorso di persone nel reato Il tentativo Le pene Causa di estinzione del reato e delle pene Cenni sui principali delitti, con particolare riferimento ai delitti contro la persona Contravvenzioni di polizia e contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione Cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca).

c) *Legislazione militare*: La legge penale militare Concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati) I principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche Competenza dei tribunali militari - La giurisdizione penale militare.

d) *Leggi di pubblica sicurezza*: La legge di pubblica sicurezza: sue finalità Attribuzione dell'autorità di pubblica sicurezza Dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici Disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici Disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti.

e) *Procedura penale*: La polizia giudiziaria: organi e funzioni La notizia dei reati L'assicurazione delle prove La ricerca dei colpevoli L'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria Arresto obbligatorio e facoltativo Persone e casi nei quali non è consentito l'arresto Il fermo di indiziati ed il fermo di polizia La tutela della libertà personale - Rapporto e processo verbale: caratteristiche differenziali Referto Denuncia Querela.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Ministro: TAVIANI

(3049)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.